



LEGGE 11 marzo 1981, n. 23 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data

24 marzo 1981)

Norme sulla tutela dell'attività sindacale.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 marzo 1981.*

Art. 1

Le Associazioni Sindacali dei lavoratori, di cui al Titolo I della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, hanno diritto di costituire strutture sindacali aziendali, come riportato dai successivi articoli.

Art. 2

La struttura sindacale aziendale è quell'organismo formato dal Consiglio dei Delegati, ove esso sia regolarmente costituito, e dai Rappresentanti Sindacali Aziendali.

Art. 3

Il Consiglio dei Delegati è quell'organismo formato dai delegati di reparto o aziendali.

Le modalità di designazione e/o elezione dei Rappresentanti Sindacali Aziendali e del Consiglio dei delegati sono demandate a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4

La struttura sindacale aziendale ha la facoltà di:

- a) Assicurare il rispetto e l'applicazione del contratto di lavoro, degli accordi interconfederali, delle norme in materia di lavoro, d'igiene e di sicurezza del lavoro.
- b) Trattare con l'azienda gli accordi aziendali delegati dal contratto di lavoro.
- c) Ricercare il componimento delle controversie individuali di lavoro che possono sorgere nella azienda.
- d) Esaminare le condizioni di lavoro, i ritmi ed i carichi di lavoro, le pause, la formazione dei turni, gli orari, il godimento delle ferie.
- e) Intervenire con proposte tendenti a modificare l'ambiente e le condizioni di lavoro al fine di tutelare ed assicurare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Art. 5

Al lavoratore che ricopre incarichi sindacali riconosciuti dal contratto di lavoro e regolarmente notificati al datore di lavoro, lo stesso assicura e garantisce la libertà di esplicazione dell'attività sindacale - di cui al superiore art. 4 - che sarà svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro.

Art. 6

La copertura assicurativa contro gli infortuni, di cui alla Legge 30 giugno 1964 n. 37, è estesa agli attivisti sindacali nell'espletamento delle loro funzioni comprovate dalla

comunicazione della Organizzazione Sindacale dei Lavoratori legalmente riconosciuta o della Rappresentanza Sindacale, regolarmente inviata alla Ditta, nonchè agli infortuni che possono verificarsi durante il tragitto.

Durante l'assenza dal lavoro per permessi sindacali, il dipendente matura ogni diritto al trattamento economico, assicurativo e previdenziale ed ogni altro diritto come se si trovasse in effettivo servizio.

Gli organi statali preposti hanno facoltà di procedere ad eventuali controlli finalizzati all'accertamento dell'impegno nell'attività sindacale del lavoratore assente dal lavoro per permesso sindacale.

Art. 7

Le aziende concedono permessi sindacali retribuiti e non a quei lavoratori per i quali ne fa richiesta una delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, salvo particolari impedimenti dovuti alle esigenze della produzione aziendale.

I permessi retribuiti non possono essere inferiori a ore due all'anno per dipendente.

La richiesta di tali permessi sarà fatta pervenire dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali alla Direzione Aziendale con almeno ore 48 di preavviso dalla data di inizio del permesso.

Art. 8

Le aziende concedono un minimo di ore 5 (cinque) all'anno retribuite per assemblee sindacali.

Le assemblee, nel caso esistano locali appositi, sono tenute

all'interno dell'azienda.

Art. 9

All'interno di ogni azienda è riservato uno spazio per l'affissione di comunicati e di stampe sindacali.

Art. 10

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale, su ricorso delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7, che vi abbiano interesse, il Magistrato del Lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Avverso il suddetto decreto è ammessa, entro giorni quindici dalla data di notifica alle parti, opposizione davanti al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie.

L'interposta opposizione non sospende gli effetti e la esecuzione del decreto del Magistrato del Lavoro.

E' data facoltà al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, di aprire termini di prova, di controprova e per le finali allegazioni.

La sentenza emessa dal Giudice di I grado per le cause penali

ordinarie e di appello per quelle sommarie è definitiva e contro di essa non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 11

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto del Magistrato del Lavoro o alla sentenza del Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, pronunciata nel giudizio di opposizione è punito con la multa a gironi prevista dall'art. 85 del Codice Penale applicabile nel primo, nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità o in presenza di recidiva, può essere aggiunta, alla multa a giorni di cui al precedente comma, l'applicazione della pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 del Codice Penale nel primo e nel secondo grado.

Art. 12

Le norme previste dalla presente legge sono valide per tutti i rapporti di lavoro che non abbiano una diversa tutela e regolamentazioni legislative, nonchè per condizioni di migliore favore previste dai contratti stipulati a norma della Legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Art. 13

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 1981/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Gian Carlo Berardi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva